



AUTORITA' PORTUALE CATANIA

OGGETTO: Dismissione della GRU PACECO tipo Ansaldo collocata presso lo Sporgente Centrale, e della GRU REGGIANE sita c/o il Molo Crispi Interdizione delle aree antistanti la Stazione Marittima, accosto nn°10-11 e 12, e dell'area antistante l'accosto n°07/08 Molo Crispi.

Ordinanza n° 05 del 02.07.2013

Il Commissario Straordinario della Autorità Portuale di Catania,

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n.84 e successive modificazioni, concernente il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTI i DD.MM. del Ministero dei Trasporti (già Dicastero dei Trasporti e della Navigazione) datati 06.04.1994 e 25.01.2000, concernenti l'individuazione della circoscrizione territoriale di questa Autorità Portuale;

VISTO il D.M. 10 agosto 2012 n.296, mediante il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle more del perfezionamento del procedimento di nomina della nuova presidenza dell'Autorità Portuale di Catania ed al fine di assicurare la regolare prosecuzione dell'attività gestionale dell'Ente, ha nominato il sottoscritto dott. Cosimo AIELLO quale Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Catania a far data dal 17 agosto 2012;

VISTO il DM n°053, datato 15.02.2013, emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la proroga di mandato del sottoscritto quale Commissario Straordinario di questa Autorità Portuale;

VISTO il Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed il relativo Regolamento di Esecuzione – Navigazione Marittima – approvato con DPR 15.02.1952 n. 328;

VISTO l'art. 8 lett. H legge 84/94 che disciplina la competenza della Autorità Portuale nella amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo;

VISTO l'art. 6 comma 1 lettera a) della legge 28/01/1994 n. 84, nel testo modificato dal D.L. n. 535 del 21/10/1996 che prevede la competenza delle Autorità Portuale nella disciplina e controllo di tutte le attività commerciali e industriali esercitate nei porti con potere di regolamentazione e di ordinanza;

PREMESSO CHE:

- sussiste in questo scalo una Gru Paceco di tipo Ansaldo con corsa guidata su binari, collocata presso lo sporgente centrale e, precisamente, nel piazzale retrostante le banchine n°10/11;
- già in data 30.10.2007, con nota n°5573, questa Amministrazione aveva avviato una serie di verifiche circa i requisiti di affidabilità tecnica e di economicità nonché di natura operativa e di sicurezza della predetta Gru, interessando l'Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. di Palermo;
- dalle risultanze degli atti in ufficio la predetta Gru risulta acquisita tra le pertinenze demaniali marittime ed assentita in concessione dalla allora competente Capitaneria di Porto di Catania alla ex Compagnia dei Lavoratori del Porto;
- successivamente alla istituzione di questa Autorità Portuale, detto titolo concessorio veniva rinnovato fino all'anno 2002, senza poi procedere ad ulteriore rinnovo per la lamentata criticità tecnica della GRU medesima da parte della citata CLP;
- in data 01.07.2011, questa Amministrazione interessava una ditta locale allo scopo di intervenire per lavori di manutenzione del mezzo a causa di alcune segnalazioni circa il verificato distacco di corpi metallici;
- in quella occasione, si procedeva alla messa in sicurezza del mezzo mediante il disaggio e rimozione delle componenti metalliche e ferrose pericolanti;
- nell'occasione si prendeva atto altresì di un sopralluogo espletato da personale tecnico dei VV.F che inviavano il proprio report, datato 02.07.2011 anche alla Capitaneria di Porto di Catania ed alla Prefettura di Catania;
- considerata la limitrofa esistenza della stazione marittima per l'accoglienza passeggeri in arrivo/partenza da questo scalo;
- considerato che per i profili puramente mercantili il segmento della movimentazione e stoccaggio dei containers, cui asservita la predetta Gru Paceco, risulta ormai trasferito presso il molo Crispi;
- considerato che non appena ultimati i lavori di costruzione della realizzanda darsena polifunzionale detto segmento sarà definitivamente trasferito presso i nuovi piazzali che nasceranno attigui all'attuale molo di mezzogiorno, come previsto dal PRP vigente;
- verificato che detta Gru Paceco risulta non utilizzata da oltre 15 anni e considerato altresì che la medesima non presenta più i requisiti di operatività commerciale richiesta dalla moderna tecnologia di movimentazione;
- visto il nullaosta espresso in merito alla demolizione dalla Capitaneria di Porto di Catania con la nota n°02/02/02/37555/TE del 12.10.2012;
- vita la nota n°862/CS del 05.10.2012, mediante la quale questa Amministrazione ha informato della demolizione anche l'Agenzia del Demanio di Catania ed il Comando dei VV.F. di Catania;
- lo stato di conservazione della gru in oggetto si è progressivamente deteriorato nel tempo, costituendo oggi potenziale pericolo per la pubblica incolumità, come all'uopo segnalato dal Comando VV.F. di Catania;
- allo stato attuale, pertanto, le condizioni della predetta gru non garantiscono adeguati standards di sicurezza per la pubblica incolumità;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- sussiste in questo scalo una Gru a portale tipo Reggiane O.M.I. Spa matr. n° 41007/1984 da 22,5 sita presso la banchina Crispi, iscritta tra le pertinenze demaniali al n°89 del registro mod. 23/D, giusta comunicazione n°6763/2D del 28.03.1988 dell'Intendenza di Finanza di Catania;
- già in passato, questa Amministrazione aveva avviato una serie di verifiche circa i requisiti di affidabilità tecnica e di economicità nonché di natura operativa e di sicurezza della predetta Gru,

interessando l'Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. di Palermo, ipotizzando interventi tecnici per l'eventuale ripristino;

- dalle risultanze degli atti in ufficio la predetta Gru risulta, come detto, acquisita tra le pertinenze demaniali ed assentita in concessione dall'allora competente Capitaneria di Porto alla ex Compagnia dei Lavoratori del Porto, già scaduta all'istituzione dell'Autorità Portuale e non più rinnovata per problematiche afferenti deficit tecnici ed funzionali della medesima gru;

- successivamente alla istituzione di questa Autorità Portuale, si promuovevano una serie di azioni dirette al ripristino della funzionalità della citata Gru che ne assicuravano il parziale funzionamento ma per un periodo limitato, tenuto conto anche della difficoltà di reperire alcune componenti meccaniche data la vetustà del mezzo;

CONSIDERATO che la Gru PACECO, collocata presso la banchina dello Sporgente Centrale, destinata all'ormeggio delle unità da Crociera, costituisce certamente una limitazione alla compiuta operatività delle operazioni portuali ivi condotte ed un potenziale contestuale nocumento per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che la Gru Reggiane, collocata presso la banchina Crispi, in atto destinata a terminal per lo stoccaggio e la movimentazione dei containers, costituisce certamente una limitazione alla compiuta operatività delle operazioni portuali ivi condotte;

CONSIDERATO altresì che la vetustà dei suddetti arredi portuali non consentirebbero in atto un'ipotetica riqualificazione delle stesse ed una consequenziale delocalizzazione in banchine idonee entro congrui margini di economicità e convenienza;

VISTE le note n°862/CS del 05.10.2012 e n°85/CS del 21.03.2013, con le quali questa Amministrazione, sulla scorta delle sopra enunciate considerazioni e motivazioni, ha richiesto l'avviso della Capitaneria di Porto di Catania e dell'Agenzia del Demanio di Catania in ordine all'attivazione della procedura di demolizione dei predetti arredi portuali;

VISTA la nota n°02.02.02.27555/TE del 18.10.2012, con la quale la Capitaneria di Porto di Catania ha espresso il proprio avviso favorevole all'avvio della procedura di demolizione della GRU PACECO;

VISTA la nota n°2013/5373/DR/ST/CT del 11.03.2013, con la quale l'Agenzia del Demanio di Catania ha espresso il proprio avviso favorevole all'avvio della procedura di demolizione della GRU PACECO;

VISTA la nota n°02.02.02.7669/TE del 05.03.2013, con la quale la Capitaneria di Porto di Catania ha espresso il proprio avviso favorevole all'avvio della procedura di demolizione della GRU REGGIANE;

VISTA la nota n°2013/5377/DR/ST/CT del 25.02.2013, con la quale l'Agenzia del Demanio di Catania ha espresso il proprio avviso favorevole all'avvio della procedura di demolizione della GRU REGGIANE;

VISTA la nota n°1951 del 14.12.2012, con la quale questa Amministrazione, nelle more di acquisire il citato preventivo avviso all'attivazione della procedura di demolizione degli arredi portuali in oggetto, ha interessato le Imprese Portuali autorizzate ad operare all'interno del porto di Catania la manifestazione dell'eventuale interesse a proporre, a proprie cure e spese, un intervento di recupero, riqualificazione e riattamento delle gru in oggetto;

CONSIDERATO che detta indagine di mercato è andata deserta, non avendo le citate imprese portuali formulato alcuna istanza nei termini assegnati con la nota n°1951 del 14.12.2012;

VISTA la richiesta di pubblicazione inoltrata da questa Amministrazione alla Provincia Regionale di Catania, Comune di Catania, Capitaneria di Porto, CCIAA, con n°1936 del 14.12.2012, dell'avviso di intendimento di questa Autorità Portuale a demolire i predetti arredi portuali, avente altresì ad oggetto il contestuale invito a chiunque interessato a presentare un'offerta inerente sia la demolizione che l'acquisto del correlato rottame;

VISTA la nota n°1937 del 14.12.2012, con la quale questa Amministrazione ha richiesto alla Publikompass Catania la pubblicazione del citato avviso sul quotidiano La Sicilia;

CONSIDERATO che, in esito alla citata pubblicazione, sono pervenute n°6 istanze, inoltrate, complete della documentazione tecnico-amministrativa a corredo, al Provveditorato Interregionale per le OO.MM. di Palermo con nota n°106/CS/U del 28.02.2013, affinché il citato Organo Tecnico le valutasse per i profili di convenienza e fattibilità;

CONSIDERATO che il citato Organo Tecnico, all'uopo affidatario dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in virtù dell'esistente convenzione con questa Amministrazione, con nota n°05632 del 05.03.2013 ha comunicato che l'offerta ritenuta congrua e fattibile è risultata essere quella avanzata dalla REM Srl, che peraltro ha proposto un riconoscimento economico a fronte dell'acquisto gratuito del rottame di provenienza dalla demolizione, che la stessa espletterà a propria cura e spese, per un importo pari a €. 2.000,00;

VISTA la nota n°434/CS del 07.06.2013, con la quale questa Autorità Portuale, in esito alla documentazione acquisita ed alla corrispondenza medio tempore intercorsa con la citata REM Srl, la convocato una Conferenza dei Servizi allo scopo di acquisire la correlata contestuale valutazione da parte della Capitaneria di Porto, dell'Agenzia delle Dogane, della Sanità Marittima ed Aerea e del Genio Civile per le OO.MM.;

VISTA la documentazione tecnico amministrativa depositata dalla REM Srl ed agli atti di questa Amministrazione, acquisiti al protocollo aziendale n°2078 del 11.06.2013;

VISTI gli esiti della citata Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 12.06.2013, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Capitaneria di Porto, dell'Agenzia delle Dogane, della Sanità Marittima ed Aerea e del Genio Civile per le OO.MM.;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Dogane, nell'esprimere il proprio citato favorevole assenso, esprimeva la riserva circa le modalità di verifica del materiale ferroso e non da smaltire o da riutilizzare;

VISTA la nota n°12601/RU del 19.06.2013, con la quale l'Agenzia delle Dogane ha sciolto la predetta riserva inerente le modalità di verifica del materiale ferroso e non da smaltire o da riutilizzare;

VISTA la nota n°481/U/CS del 20.06.2013, con la quale questa Amministrazione ha informato le Amministrazioni intervenute alla predetta Conferenza dei Servizi dell'avvenuto scioglimento della riserva da parte dell'agenzia delle Dogane, determinando la definizione favorevole della procedura di dismissione in oggetto;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di consentire lo svolgimento in modo corretto dei lavori e la contestuale operatività dello scalo, disciplinare l'utilizzazione delle aree direttamente ed indirettamente interessati;

ORDINA

Art. 1

I lavori di smontaggio e rimozione della Gru Paceco e Reggiane verranno effettuate dal 08.07.2013 al 08.08.2013 oltre cinque giorni prima e due giorni dopo per quanto riguarda l'allestimento e la mobilitazione del cantiere con relative pulizie.

I citati lavori verranno effettuati dalla ditta REM che occuperà gli spazi nei tempi e nei modi di seguito indicati:

- **AREA 1)** dal 08.07.13 al 09.07.13
- **AREA 2)** dal 08.07.13 al 09.07.13
- **AREA 3)** dall'15.07.13 al 17.07.13
- **AREA 4)** dall'18.07.13 al 29.07.13
- **AREA 5)** dal 24.07.13 al 08.08.13

Art. 2

In deroga all'ordinanza n.02/06 (sosta merci) è fatto assoluto divieto di sosta e di transito a persone, carrelli, rimorchi, trailer, autoveicoli e merci varie, con esclusione di quelli impegnati nei lavori, nelle aree sopra individuate, per l'intervallo di tempo già indicato nel precedente art. 1.

Art. 3

Durante la permanenza delle navi da crociera già schedate, ovvero nei giorni: 06-07-13-20-23-25-27 Luglio, la Ditta REM dovrà sospendere i lavori di sezionamento e taglio della gru.

Medesimo divieto dovrà essere rispettato in caso di ormeggi in data diversa da quelle suddette di navi da crociera non schedate.

Art. 4

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà altresì provvedere alla delimitazione fisica dell'area di cantiere, mediante apposita installazione di mezzi di interdizione, in modo da garantire la sicurezza delle aree.

Art. 5

La Ditta esecutrice dei lavori, dovrà dislocare in maniera ben visibile, e nei punti necessari, appositi segnali diurni e notturni nonché idonea cartellonistica monitoria concernente l'esecuzione dei lavori in oggetto e la temporanea deviazione del traffico.

La stessa Ditta dovrà adottare, altresì, ogni ulteriore azione utile a garantire la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità nell'ambito delle predette aree sulle quali la sopracitata Ditta manterrà la propria correlata responsabilità nei limiti della disciplina della presente ordinanza.

Art.6

La ditta REM, al termine dei lavori, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento al Codice della Navigazione, con oneri a proprio carico, dovrà incaricare il gestore del servizio di pulizia in ambito

portuale, per la bonifica delle aree interessate, il successivo smaltimento del materiale di risulta ed un'accurata pulizia degli spazi utilizzati. Qualora la Ditta non ottemperi a quanto stabilito nel presente articolo, l'Autorità Portuale, trascorso il termine del 02.08.2013 provvederà d'ufficio con addebito dei relativi costi.

Art.7

Il ruolo di Direzione dei Lavori e di Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, cui sono correlate le relative competenze e responsabilità, viene svolto dal Genio Civile OO.MM. di Palermo in virtù della Convenzione con nota n°05632 del 05.03.2013.

Art.8

Oltre la sanzione per la violazione della presente ordinanza, è prevista la rimozione forzata d'ufficio con oneri a carico dell'inadempiente per tutti i mezzi e la merce in sosta nelle aree non consentite.

Art. 9

I contravventori delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti – salvo che il fatto non costituisca più grave reato – ai sensi ed effetti degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 10

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Art.11

L'Autorità Portuale si intende manlevata da ogni danno materiale cagionato a persone, animali e/o cose, comunque riconducibili ai lavori in oggetto.

F.to

Il Dirigente Area Demanio
Avv. Davide ROMANO

F.to

**Il Commissario Straordinario
Dott. Cosimo AIELLO**